

## **ALLEGATO 1**

### **Schema di Accordo tra Regione Lombardia e Fondazione Museo Nazionale di Fotografia (in precedenza denominata Fondazione Museo di Fotografia Contemporanea) per il deposito temporaneo e la valorizzazione dei fondi fotografici e librari *Lanfranco Colombo, Federico Patellani e Klaus Zaugg***

#### **PREMESSO** che:

Regione Lombardia:

- ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche "Codice di tutela dei beni culturali e del paesaggio" assicura e sostiene la conservazione del patrimonio culturale e ne favorisce la pubblica fruizione e la valorizzazione (art. 1, comma 3);

- ai sensi della l.r. 25 ottobre 2016 n. 25 – "Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo" promuove e coordina lo sviluppo dei musei del suo territorio e favorisce la valorizzazione del patrimonio in essi conservato (art. 16 – Musei e sistemi museali); attraverso l'Archivio di Etnografia e Storia Sociale (AESS) (art. 22) promuove la conoscenza, la conservazione, la valorizzazione e la pubblica fruizione del patrimonio documentario visivo e sonoro, tramite l'acquisizione di fondi documentari storici e contemporanei, lo studio e la ricerca sul campo, e garantisce inoltre la pubblica fruizione di fondi, raccolte e collezioni di proprietà regionale o di altri soggetti convenzionati, costituiti da testi, fotografie, supporti audiovisivi, documenti sonori;

- ai sensi dell'art. 6 della medesima l.r. 25/2016, ha assegnato al Museo di Fotografia Contemporanea di Cinisello Balsamo (MI) il riconoscimento come Museo nel 2007, riconoscimento confermato con D.G.R. n. XI/646 del 16 ottobre 2018, attestando che l'istituto possiede adeguati standard di qualità;

#### **RICHIAMATI:**

- il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII Legislatura, approvato con D.C.R. 20 giugno 2023 - n. XII/42;
- la D.C.R. n. XII/101 del 5 dicembre 2023, con la quale il Consiglio regionale ha approvato il "Programma Triennale per la cultura 2023-2025", ai sensi dell'art. 9, 2° comma della l.r. n. 25 del 7 ottobre 2016 "Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo";
- la D.G.R. XII/1879 del 12 febbraio 2024, approvazione del "Programma operativo annuale per la cultura 2024", in attuazione dell'art. 9, 3° comma della legge regionale 7 ottobre 2016, n. 25;
- la Legge Regionale 29 dicembre 2023, n. 11 - Bilancio di previsione 2024 - 2026;

#### **CONSIDERATO** che:

- la Fondazione Museo Nazionale di Fotografia (in precedenza denominata Fondazione Museo di Fotografia Contemporanea) promuove e diffonde la conoscenza della cultura fotografica contemporanea e delle sue evoluzioni linguistiche e tecnologiche, mediante l'organizzazione di mostre, esposizioni, premi, committenze fotografiche pubbliche, seminari e progetti di studio nonché la valorizzazione delle collezioni fotografiche e librerie ivi conservate ed è una realtà unica nel panorama regionale e nazionale;

- la Fondazione Museo Nazionale di Fotografia (in precedenza denominata Fondazione Museo di Fotografia Contemporanea) è una struttura attiva nel campo della conservazione, catalogazione, studio e divulgazione della fotografia, con particolare

accento sulle trasformazioni tecnologiche in corso e sul rapporto fra la fotografia e le altre discipline espressive, e opera in un contesto nazionale e internazionale;

- la Fondazione Museo Nazionale di Fotografia (in precedenza denominata Fondazione Museo di Fotografia Contemporanea) è l'unico Museo pubblico in Italia dedicato alla fotografia moderna e contemporanea e costituisce una peculiarità nel panorama regionale per la sua programmazione culturale specifica;

- Regione Lombardia ha interesse a promuovere e sostenere l'attività della Fondazione Museo Nazionale di Fotografia (in precedenza denominata Fondazione Museo di Fotografia Contemporanea) e a collaborare per il raggiungimento di obiettivi comuni, riconoscendo in queste attività l'interesse pubblico generale per gli aspetti di valorizzazione del patrimonio culturale, parte del quale, tra l'altro, appartiene a Regione Lombardia;

**PREMESSO INOLTRE che:**

- la L. 241 del 1990, art. 15 (Accordi fra pubbliche amministrazioni), stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

- la Fondazione Museo Nazionale di Fotografia (in precedenza denominata Fondazione Museo di Fotografia Contemporanea) con sede in Cinisello Balsamo (MI):

- o è un ente di diritto pubblico e rientra nell'Elenco delle Amministrazioni pubbliche redatto dall'ISTAT;
- o realizza ricerche; realizza azioni di conservazione, archiviazione, inventariazione, aggiornamento degli inventari; svolge attività di catalogazione e digitalizzazione; promuove piani di conservazione e di gestione; garantisce la consultazione e i prestiti a fini espositivi; promuove piani di valorizzazione dei fondi fotografici e librari;

- tra Regione Lombardia e Fondazione Museo Nazionale di Fotografia (in precedenza denominata Fondazione Museo di Fotografia Contemporanea) con sede in Cinisello Balsamo (MI) – nel seguito, anche Fondazione – è in corso un accordo di collaborazione istituzionale con atto sottoscritto in data 1 dicembre 2022 (n. 13246/RCC in data 11 gennaio 2023), in attuazione della D.G.R. del 30 novembre 2022 n. XI/7443, per il deposito temporaneo e la valorizzazione dei fondi fotografici e librari *Lanfranco Colombo*, *Federico Patellani* e *Klaus Zaugg*, di proprietà (o in comodato d'uso) di Regione Lombardia, depositati presso il Museo di Fotografia Contemporanea, con durata di 3 (tre) anni, così come previsto dall'art. 15 previsto dall'art. 15 dell'accordo stesso;

- Regione e Fondazione ritengono opportuno perfezionare la reciproca collaborazione attraverso le modalità previste dall'articolo 15 della L. 241/1990, in ordine alla valorizzazione e alla pubblica fruizione dei fondi fotografici e librari sopra menzionati.

Pertanto, si identificano le seguenti attività di comune interesse sui fondi di proprietà regionale sopra menzionati di cui all'art. 3 del presente accordo:

- la Fondazione con sede in Cinisello Balsamo (MI), presenterà un progetto di valorizzazione a Regione Lombardia entro il 28 marzo 2025 per la gestione, manutenzione, conservazione, studio e valorizzazione dei succitati fondi fotografici e librari *Lanfranco Colombo*, *Federico Patellani* e *Klaus Zaugg*, di proprietà (o in comodato d'uso) di Regione Lombardia;

- Regione e Fondazione intendono, pertanto, aggiornare la reciproca collaborazione disciplinando con un nuovo accordo, in sostituzione del precedente, tutte le attività di interesse comune, al fine di promuovere la gestione, manutenzione, conservazione, studio e valorizzazione dei fondi fotografici e librari *Lanfranco Colombo*, *Federico Patellani* e *Klaus Zaugg*, di proprietà (o in comodato d'uso) di Regione Lombardia;

## **TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO**

Tra

Regione Lombardia, rappresentata dal Direttore Generale pro tempore della D.G. Cultura domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente, posta in Milano in Piazza Città di Lombardia 1, CAP 20124 – C.F. 80050050154, secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. .... del .... e la Fondazione Museo Nazionale di Fotografia (in precedenza denominata Fondazione Museo di Fotografia Contemporanea), C.F. 94598490152, (d'ora in poi anche Fondazione) nella persona del Presidente, Davide Rondoni, domiciliato per la carica in Cinisello Balsamo (MI), via Frova 10, che dichiara di agire, per la sottoscrizione del presente atto, in virtù della Delibera del Consiglio di amministrazione n. 2 del 28 gennaio 2025 di seguito definite congiuntamente anche come "le parti",

### **convengono e stipulano quanto segue**

#### **Articolo 1 Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo, che si sottoscrive fra le parti ai sensi dell'articolo 15 della L. 241/1990.

Le parti concordano di sostituire il precedente accordo sottoscritto in data 1 dicembre 2022 (n. 13246/RCC in data 11 gennaio 2023), in attuazione della D.G.R. del 30 novembre 2022 n. XI/7443, con il presente accordo di collaborazione.

#### **Articolo 2 Oggetto e finalità**

Le parti concordano di collaborare reciprocamente allo scopo di svolgere attività di comune interesse pubblico al fine di promuovere lo studio, la valorizzazione e la divulgazione dei fondi fotografici e librari *Lanfranco Colombo*, *Federico Patellani* e *Klaus Zaugg*, di proprietà (o in comodato d'uso) di Regione Lombardia.

#### **Articolo 3 Attività di interesse comune**

Regione Lombardia e Fondazione individuano le seguenti attività di interesse comune:

1. studio, conservazione, archiviazione, inventariazione e aggiornamento degli inventari, catalogazione e digitalizzazione dei fondi fotografici e librari Lanfranco Colombo, Federico Patellani e Klaus Zaugg, di proprietà (o in comodato d'uso) di Regione Lombardia;
2. piani di conservazione programmata, gestione di consultazione e prestiti a fini espositivi per la valorizzazione dei suddetti fondi fotografici e librari;
3. studio e valorizzazione, attraverso mostre e percorsi espositivi anche in collaborazione con Enti e altre Istituzioni nazionali e internazionali;
4. promozione di iniziative didattiche e di ricerca, mediante attività seminariali e percorsi educativi, visite guidate e laboratori sulla fotografia;
5. realizzazione di attività divulgative e promozionali, in collaborazione con enti e istituzioni lombarde, nazionali e internazionali;
6. disseminazione dei risultati mediante pubblicazioni.

Le attività specifiche verranno identificate in un progetto di valorizzazione che la Fondazione presenterà a Regione Lombardia entro il 28 marzo 2025.

#### **Articolo 4**

##### **Impegni reciproci**

1. La Regione Lombardia affida in deposito alla Fondazione, i fondi: *Lanfranco Colombo*, costituito da un fondo librario specialistico suddiviso nella sezione Monografie (n. 7.504 titoli di pubblicazioni sulla fotografia edite nel XX secolo) e nella sezione Periodici (n. 143 testate) e da un fondo fotografico comprendente n. 37.254 unità; *Federico Patellani*, composto da circa 597.020 unità (con prevalenza di negativi e diapositive), 14.750 stampe in b/n, 175 album provini e documentazione scritta autografa o a stampa collegata, arredi e scaffalature in legno provenienti dallo studio Patellani; *Klaus Zaugg*, composto da circa 63.000 unità.

2. La Fondazione accetta in deposito presso la sede museale di via Frova n. 10, Cinisello Balsamo (MI) i succitati fondi di proprietà (o in comodato d'uso) della Regione Lombardia, nella consistenza sopra indicata.

Si impegna ad assicurare che la collocazione dei fondi, oggetto del presente accordo, avverrà nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 102 e 112 del D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 e a concordare le iniziative di valorizzazione e comunicazione con la Regione.

Si impegna a garantire la pubblica fruizione dei succitati fondi, in armonia con il proprio Regolamento di funzionamento, e a realizzare le identificate attività di interesse comune di cui al precedente art. 3.

#### **Articolo 5**

##### **Conservazione dei fondi**

La Fondazione si impegna a garantire la corretta conservazione dei fondi sulla base di quanto previsto dagli artt. 30 e 44 del D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004, assumendo gli obblighi e le responsabilità che sono fissati dal Codice civile (artt. 1766 e seguenti).

#### **Articolo 6**

##### **Norme tecniche e linee guida**

La Fondazione si impegna a rispettare le norme tecniche e le linee guida previste dal D.M. 21 febbraio 2018, n. 113 "Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale Nazionale" e dalla D.G.R. 17 dicembre 2018 - n. XI/1018 "Criteri e modalità di riconoscimento regionale di musei e raccolte museali in Lombardia e di adesione dei musei lombardi al sistema museale nazionale".

#### **Articolo 7**

##### **Trattamento dei fondi fotografici**

I materiali dei fondi fotografici summenzionati, una volta catalogati e digitalizzati, entreranno a far parte della banca dati SIRBeC e della banca dati e Immagini dell'Archivio di Etnografia e Storia Sociale.

#### **Articolo 8**

##### **Tutela**

La Fondazione garantisce che i fondi di cui trattasi saranno protetti da furti e danni con le misure in atto per il patrimonio museale e precisamente, che saranno sorvegliati dal personale di custodia e protetti da sistemi di sicurezza adeguati, tenendo conto di quanto previsto nel succitato D.M. 113/2018 e nella D.G.R. n. XI/1018 del 2018. Il Museo si impegna a comunicare qualsiasi variazione che verrà eventualmente apportata alle misure di sicurezza adottate.

#### **Articolo 9**

### **Obblighi assicurativi**

La Fondazione si impegna ad assicurare i fondi in oggetto nelle stesse condizioni, stessi casi e stesse forme in uso per le opere di sua proprietà, ed alla trasmissione di copia delle relative polizze alla Regione Lombardia.

### **Articolo 10**

#### **Comunicazione istituzionale**

La Fondazione si impegna a garantire che il testo dei materiali promozionali e di valorizzazione, nonché i materiali prodotti per mostre ed eventi espositivi (didascalie, manifesti, brochure, cataloghi di mostre ecc.) e quant'altro realizzato a corredo dei materiali contenga sempre l'indicazione che trattasi di opere concesse in deposito dall'ente proprietario/comodatario Regione Lombardia, con la seguente dicitura "Archivio di Etnografia e Storia Sociale – Direzione Generale Cultura – Regione Lombardia".

Ogni materiale illustrativo e informativo inerente agli interi fondi sarà anche corredato dal marchio, e dalla dicitura, dell'"Archivio di Etnografia e Storia Sociale – Direzione Generale Cultura – Regione Lombardia" e dal marchio completo della Regione, composto dall'ideogramma (quadrato con Rosa Camuna) e lettering (scritta "Regione Lombardia"). La riproduzione del marchio della Regione Lombardia deve attenersi rigorosamente alle indicazioni del "Brand Book" di Regione Lombardia, approvato con D.G.R. XII/3449 del 25.11.2024.

Per tutte le attività che prevedono la valorizzazione dei Fondi regionali, e di conseguenza l'utilizzo dei marchi di Regione Lombardia, la Fondazione si impegna a darne comunicazione all'"Archivio di Etnografia e Storia Sociale" e alle strutture regionali competenti.

### **Articolo 11**

#### **Accesso ai materiali**

La Fondazione informerà tempestivamente Regione Lombardia in ordine ad eventuali richieste dei materiali relativi ai fondi summenzionati per studi a carattere scientifico, per tesi, ovvero per pubblicazioni.

La Fondazione garantisce che tali pubblicazioni riportino sempre la citazione che trattasi di beni concessi in deposito dall'ente proprietario/comodatario Regione Lombardia, secondo quanto dettagliato nell'art. 10.

La Fondazione è autorizzata sin d'ora a fornire riproduzioni ad editori e studiosi per scopi istituzionali e non lucrativi, previo consenso degli aventi diritto.

### **Articolo 12**

#### **Interventi conservativi**

Gli interventi di conservazione e restauro del patrimonio fotografico, che si dovessero rendere necessari o opportuni, saranno stabiliti d'intesa tra le parti.

### **Articolo 13**

#### **Prestiti e mostre**

Il prestito per mostre temporanee dovrà essere contestualmente autorizzato dall'ente proprietario del materiale e dall'organo istituzionalmente preposto alla tutela, previa approvazione del progetto da parte della Direzione della Fondazione e stipula di apposita assicurazione nella formula "da chiodo a chiodo" a carico dell'ente depositario o di quello organizzatore della mostra, secondo le normative vigenti.

Ogni qualvolta lo ritenga necessario, l'Archivio di Etnografia e Storia Sociale di Regione Lombardia può disporre dei fondi fotografici di cui al precedente articolo 4 al fine di esposizioni in eventi o di altre manifestazioni di significativa rilevanza culturale e comunque per usi e fini istituzionali, con preavviso di almeno 90 giorni alla Direzione della Fondazione.

## **Articolo 14**

### **Modalità di finanziamento**

Il valore complessivo del progetto di valorizzazione per l'anno 2025 è stimato in euro 65.000,00.

Regione Lombardia concorre con la somma di euro 45.000,00 alla copertura delle spese sostenute dalla Fondazione per lo svolgimento delle attività di cui al presente accordo.

La Fondazione, per l'esecuzione e lo svolgimento delle attività di cui al presente accordo, concorre con una quota pari a euro 20.000, e comunque non inferiore al 30% del valore del progetto.

Il contributo di Regione Lombardia sarà erogato con le seguenti modalità:

- acconto del 50% a fronte della presentazione del progetto di valorizzazione di cui all'art. 3 e che dovrà essere trasmesso e approvato da Regione Lombardia entro il 28 marzo 2025;
- il restante 50% a seguito della presentazione e approvazione da parte degli uffici regionali, non oltre il 31.12.2025, di una relazione tecnica e del rendiconto finanziario che documenti la spesa complessivamente sostenuta nel corso dell'anno per le attività di cui sopra, comprensiva del cofinanziamento a carico della Fondazione.

## **Articolo 15**

### **Validità dell'Accordo e recesso**

Il presente accordo vale fino al 31.12.2025 a decorrere dalla data di sottoscrizione. L'eventuale rinnovo dovrà essere chiesto almeno 60 giorni prima della scadenza e deliberato da entrambe le parti.

Eventuali modifiche o integrazioni saranno concordate previa intesa.

La Regione Lombardia in qualità di ente proprietario/comodatario dei fondi, si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dandone motivata comunicazione scritta almeno 90 giorni prima del recesso. In tal caso i costi di imballaggio e trasporto dei fondi fotografici e librari regionali saranno a carico di Regione Lombardia.

La Fondazione si impegna a comunicare tempestivamente alla Regione ogni modifica statutaria o organizzativa con effetto sulle attività regolate dal presente accordo.

## **Articolo 16**

### **Responsabili dell'accordo**

Il responsabile dell'accordo per la Regione Lombardia è il Dirigente della Struttura Patrimonio Culturale della Direzione Generale Cultura, che potrà condividere con la Struttura Musei, Archivi, Biblioteche e Servizi Digitali per la Cultura il regolare adempimento di quanto previsto dal presente accordo, anche attraverso sopralluoghi.

Per la Fondazione il responsabile dell'accordo è il Direttore del Museo.

## **Articolo 17**

### **Controversie**

Ogni controversia nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente accordo sarà definita in via bonaria. Qualora non si pervenga ad una composizione amichevole, il Foro competente è quello di Milano.

## **Articolo 18**

### **Tutela dei dati personali**

Le Parti dichiarano reciprocamente che le attività derivanti dal presente accordo non comportano il trattamento dei dati personali e che – nell'eventualità di tale occorrenza –

si impegnano ad applicare quanto previsto dal Regolamento UE n. 2016/679 recante il "Regolamento generale sulla protezione dei dati personali" e dalla normativa italiana in materia di privacy e dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

Milano, .....

*Il presente atto viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale delle Parti.*

PER REGIONE LOMBARDIA  
il Direttore Generale della D.G. Cultura  
Dott.ssa Sabrina Sammuri

PER FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DI FOTOGRAFIA  
Il Presidente  
Davide Rondoni